2025/903

14.5.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/903 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ([2]) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2) Il 13 maggio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/904 ([3]), che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2025/904 ha aggiunto un nuovo criterio di inserimento nell'elenco per comprendere le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico degli interessi commerciali di imprenditori di spicco attivi in Russia.

(3) La decisione (PESC) 2025/904 prevede altresì una disposizione sull'onere della prova, necessaria per consentire al Consiglio di mantenere l'inclusione di imprenditori di spicco nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi cui si applicano le misure restrittive.

(4) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 269/2014, l'articolo 3 è così modificato:

1) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«m) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno partecipato a o hanno consentito trasferimenti di proprietà, controllo o beneficio economico di interessi commerciali di imprenditori di spicco oggetto di misure restrittive dell'Unione a norma del criterio di cui alla lettera g) del presente paragrafo e inseriti in elenco all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione dei trasferimenti espressamente permessi a norma delle deroghe e delle esenzioni di cui al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 833/2014,»;

([1]) GU L 78, 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 26/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).

([3]) Decisione (PESC) 2025/904 del Consiglio, del 13 maggio 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2025/904, 14.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/904/oj).

2) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *ter*. Gli imprenditori di spicco che operano in Russia inseriti in elenco all'allegato I a norma del paragrafo 1, lettera g), che asseriscono di aver trasferito la proprietà, il controllo o il vantaggio economico dei loro interessi commerciali il 24 febbraio 2022 o in data successiva continuano ad essere considerati imprenditori di spicco e restano nell'elenco di cui all'allegato I, salvo se informazioni sufficienti, recenti e attendibili dimostrano che non soddisfano più il criterio di cui al paragrafo 1, lettera g).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI